

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

INTERACTIO — IBRIDA — 145ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 30.6.2021 - 1.7.2021

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Legge sui servizi digitali e legge sui mercati digitali»

(2021/C 440/13)

Relatrice:	Rodi KRATSA (EL/PPE), presidente della regione Isole Ionie
Testi di riferimento:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020) 825 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) COM(2020) 842 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto («mere conduit»), memorizzazione temporanea («caching») e «hosting», dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.	Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto («mere conduit»), memorizzazione temporanea («caching») e «hosting», nonché ai motori di ricerca , dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.

Emendamento 2

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.</p>	<p>Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta ufficialmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o in una lingua tra quelle ufficiali o generalmente utilizzate nel territorio dello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela in una lingua tra quelle ufficiali o generalmente utilizzate nel territorio di tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.</p>

Motivazione

Si ritiene necessario rimediare alla formulazione ambigua del testo proposto dalla Commissione rendendolo più oggettivo con un riferimento alla moneta e alle lingue ufficiali; inoltre, nel caso delle lingue, bisogna tenere conto sia delle lingue ufficiali che di quelle generalmente utilizzate nel territorio di un dato Stato membro.

Emendamento 3

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe essere definito in senso lato e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.</p>	<p>Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe essere definito in senso lato e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la prestazione di servizi illegali come quelli di locazione a breve termine, offerti su piattaforme online, non conformi al diritto dell'Unione o nazionale, comprese le normative regionali e locali, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la prestazione di servizi non conformi alla normativa sulla tutela dei consumatori, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori, o la prestazione di servizi che comportino la violazione della normativa sui media audiovisivi e possano ostacolare gravemente lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.</p>

Motivazione

I servizi illegali non conformi al diritto dell'Unione ovvero nazionale, regionale o locale devono essere presi di mira in modo più esplicito.

Emendamento 4

COM(2020) 825 final — Parte 1

Nuovo considerando dopo il considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>La corsa verso soluzioni tecnologiche basate sulle infrastrutture digitali durante la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aggravato il divario, in termini di asimmetria informativa, tra i controllori degli accessi (gatekeepers), gli utenti commerciali e gli utenti finali. Inoltre, la preparazione alle crisi future dovrebbe tenere conto degli insegnamenti tratti da tale dipendenza dalle infrastrutture digitali e dalle soluzioni tecnologiche. Occorrerebbe riconoscere e rafforzare la resilienza digitale in Europa e compiere sforzi comuni per attuarla.</i></p>

Motivazione

Bisognerebbe dare maggiore riconoscimento alla resilienza digitale in quanto valore fondamentale, e gli enti locali e regionali potrebbero sostenere la necessità di tale resilienza. L'emendamento si basa sul riferimento alla pandemia di COVID-19 in corso e lo rende più preciso in riferimento alla preparazione.

Emendamento 5

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.</p>	<p>Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network, le piattaforme di condivisione di contenuti o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.</p>

Emendamento 6

COM(2020) 825 final — Parte 1

Nuovo considerando dopo il considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Gli Stati membri, ai pertinenti livelli di governo e ove sia appropriato in funzione delle rispettive ripartizioni delle competenze giuridiche, possono chiedere ai prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni; rileva inoltre la compatibilità del regolamento (UE) 2016/679 con il diritto delle autorità giudiziarie o amministrative di richiedere informazioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.</i></p>

Emendamento 7

COM(2020) 825 final — Parte 1

Nuovo considerando dopo il considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento è garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, si deve applicare il principio di base secondo cui «quel che è illegale offline è illegale anche online».</i></p>

Motivazione

«Quel che è illegale offline è illegale anche online» è un principio fondamentale per regolamentare i servizi online ed è opportuno menzionarlo esplicitamente nella proposta di regolamento.

Emendamento 8

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 50

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA⁴⁵, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. <i>Le piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate.</i> Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.</p>	<p>Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA⁴⁵, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.</p>

Motivazione

Il concetto di «attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose» è troppo vago per un testo giuridicamente vincolante. Inoltre, non si dovrebbe suggerire che le piattaforme online siano esentate dal compiere ogni possibile sforzo di verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali.

Emendamento 9

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 72

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il compito di assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe, in linea di principio, essere affidato agli Stati membri. A tal fine essi dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale.</p>	<p>Il compito di assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe, in linea di principio, essere affidato agli Stati membri. A tal fine essi dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale. <i>Gli Stati membri dovrebbero, ove lo ritengano opportuno, affidare agli enti locali e regionali compiti di vigilanza o di applicazione delle norme, fornendo le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività proposte.</i></p>

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere inclusi e tenuti informati nell'ambito dei compiti di esecuzione e di vigilanza.

Tuttavia, è anche necessario fornire risorse adeguate per lo svolgimento delle suddette attività.

Emendamento 10

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 76

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite ai capi III e IV da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omissso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del <i>ne bis in idem</i>. A tale scopo</p>	<p>In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite ai capi III e IV da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omissso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del <i>ne bis in idem</i>. A tale scopo</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.</p>	<p>ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri e, se opportuno, gli enti locali e regionali, delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.</p>

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere informati circa le misure relative a servizi prestati sui loro territori.

Emendamento 11

COM(2020) 825 final — Parte 1

Considerando 88

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro.</p>	<p>Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro. Il comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere formato da persone qualificate per lo svolgimento di tali compiti e avere una composizione equilibrata sotto il profilo del genere.</p>

Emendamento 12

COM(2020) 825 final — Parte 1

Aggiungere una nuova lettera r) all'attuale articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>«motivi imperativi d'interesse generale»: in particolare motivi imperativi di interesse generale riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la protezione della gioventù, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico, culturale ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale, la politica abitativa, la promozione della cultura, della ricerca e della scienza, la garanzia del pluralismo dei media e la parità di genere;</p>

Motivazione

I motivi imperativi di interesse generale dovrebbero essere definiti e formare parte integrante del regolamento proposto. Tra tali motivi dovrebbero figurare la parità di genere e altri elementi.

Emendamento 13

COM(2020) 825 final — Parte 1

Aggiungere una nuova lettera s) all'attuale articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>«autorità competente»: le autorità competenti a livello nazionale, regionale o locale designate conformemente alla legislazione pertinente a livello nazionale, responsabili dell'applicazione del presente regolamento e della tutela degli interessi legittimi, compresa la lotta ai contenuti illegali online. Uno Stato membro può anche designare più autorità competenti.</p>

Motivazione

Il concetto di «autorità competente» dovrebbe essere incluso nelle definizioni enumerate nell'articolo 2, in quanto l'articolo 38, paragrafo 1, definisce soltanto le responsabilità dei coordinatori dei servizi digitali.

Emendamento 14

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:</p>	<p>Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure</p> <p>b) non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.</p>	<p>a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure</p> <p>b) non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 72 ore, per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.</p>

Motivazione

I ritardi devono essere specificati e non possono protrarsi indefinitamente. I ritardi proposti sono analoghi a quelli stabiliti in diverse legislazioni nazionali. La legge tedesca per la tutela dei diritti sui social network (NetzDG) prevede addirittura un periodo di sole 24 ore per la rimozione di contenuti palesemente illegali.

Emendamento 15

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.</p>	<p>Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, regionale o locale applicabile, e ove appropriato in funzione della rispettiva ripartizione delle competenze giuridiche, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.</p>

Motivazione

L'emendamento mira a precisare il termine «diritto applicabile».

Emendamento 16

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:</p> <p>a) gli ordini contengono gli elementi seguenti:</p> <p>— la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;</p>	<p>Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:</p> <p>a) gli ordini contengono gli elementi seguenti:</p> <p>— la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>— uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;</p> <p>— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;</p> <p>b) l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;</p> <p>c) l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.</p>	<p>— uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;</p> <p>— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;</p> <p>b) l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;</p> <p>c) l'ordine è redatto in un linguaggio univoco, in una lingua utilizzata nello Stato membro in questione e in almeno una lingua ufficiale di lavoro dell'Unione (inglese, francese e tedesco) dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.</p>

Motivazione

Il regolamento proposto offre scappatoie inaccettabili al prestatore di servizi, anche solo attraverso la scelta di una lingua non comune in ambito commerciale, che rappresenterebbe un ostacolo irragionevole per l'autorità chiamata a intervenire. L'emendamento elimina questo rischio limitando le scelte ad almeno una delle tre lingue di lavoro ufficiali.

Emendamento 17

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:</p> <p>a) gli ordini contengono gli elementi seguenti:</p> <p>— una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;</p>	<p>1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni seguenti:</p> <p>a) gli ordini contengono gli elementi seguenti:</p> <p>— una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;</p> <p>b) l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;</p> <p>c) l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.</p> <p>3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che ha emesso l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.</p> <p>4. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.</p>	<p>— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;</p> <p>b) l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;</p> <p>c) l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.</p> <p>3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che ha emesso l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.</p> <p>4. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.</p> <p>5. <i>Gli Stati membri possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di comunicare alle competenti autorità pubbliche nazionali, regionali o locali le informazioni fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.</i></p>

Motivazione

La legge sui servizi digitali dovrebbe precisare che gli Stati membri sono autorizzati a imporre alle piattaforme l'obbligo di fornire informazioni alle autorità (nazionali, regionali o locali), in modo che, in casi giustificati, i destinatari dei servizi possano essere identificati.

Emendamento 18

COM(2020) 825 final

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.</p>	<p>I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche, senza indebito ritardo, le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.</p>

Motivazione

Chiarimento ai fini di una corretta applicazione.

Emendamento 19

COM(2020) 825 final

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.</p>	<p>1. I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.</p> <p><i>Sono comprese anche misure per garantire che il destinatario di un servizio possa annullare senza alcuna difficoltà l'abbonamento a servizi intermediari. In pratica, per ogni destinatario di un servizio rescindere un abbonamento dovrebbe risultare altrettanto semplice che sottoscriverlo.</i></p>

Motivazione

Annullare l'abbonamento a una piattaforma di base dovrebbe essere altrettanto agevole che sottoscriverlo. Le informazioni relative alla procedura di rescissione dell'abbonamento dovrebbero inoltre essere disponibili per il pubblico e in un formato facilmente accessibile.

Emendamento 20

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 14, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.</p>	<p>Senza indebito ritardo, <i>e in ogni caso entro 5 giorni lavorativi</i>, il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.</p>

Motivazione

Occorre stabilire un calendario preciso per la risposta obbligatoria alle notifiche di cui all'articolo 14.

Emendamento 21

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 19, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria <i>e</i> senza indugio.	Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria, senza indugio <i>e in ogni caso entro 48 ore</i> .

Motivazione

Fissare una breve scadenza per le risposte obbligatorie alle notifiche di cui all'articolo 19 è essenziale affinché le piattaforme online garantiscano un elevato grado di conformità.

Emendamento 22

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Qualora una piattaforma online consenta ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, tale piattaforma provvede affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, la piattaforma online ha ottenuto le informazioni seguenti:</p> <p>a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale;</p> <p>b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰;</p> <p>c) le coordinate bancarie dell'operatore commerciale, se quest'ultimo è una persona fisica;</p> <p>d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹ o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione;</p> <p>e) qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;</p> <p>f) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.</p>	<p>1. Qualora una piattaforma online consenta di concludere contratti a distanza con consumatori, tale piattaforma provvede affinché la persona fisica o giuridica che offre prodotti o servizi attraverso la piattaforma stessa possa utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, la piattaforma online ha ottenuto le informazioni seguenti:</p> <p>a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del destinatario;</p> <p>b) se il destinatario è iscritto in un registro pubblico, il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>2. All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie sforzi ragionevoli per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.</p> <p>3. Qualora ottenga indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale. Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende la prestazione del suo servizio all'operatore commerciale fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.</p> <p>4. La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.</p>	<p>2. Se il fornitore di prodotti o servizi si qualifica come operatore commerciale ai sensi del diritto dell'Unione, oltre agli obblighi di cui al paragrafo 1, la piattaforma online provvede affinché tale operatore possa utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, la piattaforma online ha ottenuto le informazioni seguenti:</p> <p>a) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>b) le coordinate bancarie dell'operatore commerciale, se quest'ultimo è una persona fisica;</p> <p>c) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione;</p> <p>d) qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;</p> <p>e) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.</p> <p>3. All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie il massimo sforzo per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, lettere c) e d), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo al destinatario di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.</p> <p>4. Qualora ottenga indicazioni secondo le quali le informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 ricevute dal destinatario in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede al destinatario di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio. Finché il destinatario non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende la prestazione del suo servizio al destinatario fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>5. Fatto salvo il paragrafo 2, la piattaforma divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 9 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.</p> <p>6. La piattaforma online mette a disposizione dei destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.</p> <p>7. La piattaforma online progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali e quelle in materia di sicurezza dei prodotti a norma del diritto dell'Unione applicabile.</p>	<p>5. La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con il destinatario interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.</p> <p>6. Fatto salvo il paragrafo 3, la piattaforma divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 9 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.</p> <p>7. La piattaforma online mette a disposizione dei destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, lettere c), d) ed e), in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.</p> <p>8. La piattaforma online progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire ai destinatari di adempiere i loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali e quelle in materia di sicurezza dei prodotti a norma del diritto dell'Unione applicabile.</p>

Motivazione

Una parte significativa dei servizi è offerta da persone fisiche e non da professionisti nel senso della definizione di «operatore commerciale». Queste persone fisiche tendono a non rispettare le normative nazionali o locali in materia, per esempio, di locazione a breve termine, e gestiscono attività non dichiarate che non sono conformi ad alcuna regolamentazione in materia.

Emendamento 23

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 25, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o, a seguito di un adeguamento per mezzo di un atto delegato, rispetto alla popolazione dell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.</p>	<p>La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o, a seguito di un adeguamento per mezzo di un atto delegato, rispetto alla popolazione dell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 7 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.</p>

Motivazione

La legge sui servizi digitali dovrebbe mirare ad abbassare le soglie per le piattaforme online di grandissime dimensioni.

Emendamento 24

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 31, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.	Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, e in ogni caso non superiore a 72 ore , l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.

Motivazione

Fissare un lasso di tempo ristretto per adempiere all'obbligo di risposta alle richieste del coordinatore dei servizi digitali del paese di stabilimento è essenziale per garantire un elevato grado di conformità.

Emendamento 25

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i coordinatori dei servizi digitali dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro: a) il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole;	Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i coordinatori dei servizi digitali dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro: a) il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole e in ogni caso non superiore a 72 ore ;

Motivazione

L'introduzione di specifici termini obbligatori garantisce un'azione rapida da parte del prestatore di servizi, in modo da limitare i danni.

Emendamento 26

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 45, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il coordinatore dei servizi digitali che abbia motivo di sospettare che un prestatore di un servizio intermedio, non soggetto alla giurisdizione dello Stato membro interessato, abbia violato il presente regolamento chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.	Il coordinatore dei servizi digitali che abbia motivo di sospettare che un prestatore di un servizio intermedio, non soggetto alla giurisdizione dello Stato membro interessato, abbia violato il presente regolamento chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato raccomanda al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.</p>	<p>Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.</p>

Motivazione

Il comitato non dovrebbe raccomandare bensì chiedere che il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento valuti la questione e adotti le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del regolamento in esame.

Emendamento 27

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 45, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La richiesta o la raccomandazione ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:</p> <p>a) il punto di contatto del prestatore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 10;</p> <p>b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento;</p> <p>c) qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.</p>	<p>La richiesta ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:</p> <p>a) il punto di contatto del prestatore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 10;</p> <p>b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento;</p> <p>c) qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.</p>

Motivazione

Non dovrebbe trattarsi di una semplice raccomandazione, bensì di una richiesta.

Emendamento 28

COM(2020) 825 final — Parte 1

Articolo 46, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato il presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere alla Commissione di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alla sezione 3. Tale richiesta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ed espone i motivi alla base della richiesta di intervento della Commissione.</p>	<p>Se hanno motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato il presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o i coordinatori dei servizi digitali di almeno tre Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alla sezione 3. Tale richiesta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ed espone i motivi alla base della richiesta di intervento della Commissione.</p>

Motivazione

Il regolamento proposto dovrebbe essere volto a fornire ai coordinatori dei servizi digitali strumenti per agire congiuntamente qualora abbiano motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato il regolamento stesso.

Emendamento 29

COM(2020) 842 final — Parte 1

Dopo il considerando 1, inserire il seguente nuovo considerando.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>È fuor di dubbio che il mercato europeo sia dominato da diversi anni da piattaforme dei gatekeeper che forniscono servizi di piattaforma di base. Benché non vi sia alcun aspetto lesivo della concorrenza nel creare un'impresa di successo, è necessario porre rimedio al potere di mercato eccessivo e ai potenziali abusi di mercato.</i></p>

Motivazione

Non vi è nulla di lesivo della concorrenza nel creare un'impresa di successo, che è quello che molte piattaforme sono. Tuttavia, è opportuno sottolineare l'importanza globale e le conseguenze generali dei modelli d'impresa basati sui dati e ricordare le asimmetrie informative tra i gatekeeper, da un lato, e gli utenti finali e gli utenti commerciali, dall'altro, poiché è in gran parte per questo motivo che si è ritenuto necessario presentare la proposta di regolamento in esame.

Emendamento 30

COM(2020) 842 final — Parte 1

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p><i>È possibile evitare in modo efficace una frammentazione del mercato interno solo impedendo agli Stati membri di applicare normative nazionali specifiche per i tipi di imprese e servizi contemplati dal presente regolamento. Allo stesso tempo, poiché il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, è opportuno specificare che esso lascia impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti probabili e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di giustificare in maniera oggettiva e sulla base di miglioramenti dell'efficienza il comportamento in questione. Tuttavia, l'applicazione di queste ultime norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi imposti ai gatekeeper a norma del presente regolamento e la loro applicazione uniforme ed effettiva nel mercato interno.</i></p>	<p><i>Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi identici, più rigorosi o diversi alle imprese al fine di perseguire legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. Tali legittimi interessi pubblici possono essere, tra gli altri, la protezione dei consumatori, la lotta contro gli atti di concorrenza sleale e la tutela della libertà e del pluralismo dei media. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di perseguire tali legittimi interessi imponendo obblighi alle imprese aventi lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento, come pure ad altre imprese. Il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, è opportuno specificare che esso lascia impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti probabili e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di giustificare in maniera oggettiva e sulla base di miglioramenti dell'efficienza il comportamento in questione.</i></p>

Emendamento 31

COM(2020) 842 final — Parte 1

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il presente regolamento dovrebbe inoltre integrare, senza pregiudicarne l'applicazione, le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il regolamento (UE) xx/xx [DSA] del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, e la direttiva (UE) 2010/13 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché le norme nazionali mirate a far rispettare o, a seconda dei casi, a recepire la suddetta legislazione dell'Unione.</p> <p>⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).</p> <p>⁽²⁾ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.</p> <p>⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).</p> <p>⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).</p> <p>⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).</p> <p>⁽⁶⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).</p>	<p>Il presente regolamento dovrebbe inoltre integrare, senza pregiudicarne l'applicazione, le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) xx/xx [DSA] del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva (UE) 2010/13 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nonché le norme nazionali adottate in conformità della suddetta legislazione dell'Unione.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).</p>

Emendamento 32

COM(2020) 842 final — Parte 1

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing e i servizi di pubblicità online sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).</p>	<p>In particolare, i servizi di intermediazione online, compresi i mercati (online), i negozi di applicazioni software, gli assistenti vocali digitali e le piattaforme che utilizzano tecnologie di assistenza vocale e i servizi di intermediazione online in altri settori quali la mobilità, i trasporti o l'energia, nonché i motori di ricerca online, i sistemi operativi, i browser, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing e i servizi di pubblicità online sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi a altri utenti finali, quali ad esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).</p>

Emendamento 33

COM(2020) 842 final — Parte 1

Considerando 43

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché eroga un servizio di piattaforma di base ai propri utenti commerciali, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati, generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sulla piattaforma di base, ai fini dei propri servizi che sono analoghi a quelli offerti dai suoi utenti commerciali. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o fornitore di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali non accessibili al pubblico, per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi ad essa.</p>	<p>Un gatekeeper può in talune circostanze svolgere un duplice ruolo in qualità fornitore di servizi di piattaforma di base, poiché eroga un servizio di piattaforma di base ai propri utenti commerciali, pur essendo nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati, generati dalle transazioni effettuate dai suoi utenti commerciali sulla piattaforma di base, ai fini dei propri servizi che sono analoghi a quelli offerti dai suoi utenti commerciali. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di rivenditore online al dettaglio o fornitore di applicazioni software in concorrenza con tali utenti commerciali. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è opportuno garantire che essi si astengano dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali, per offrire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi ad essa.</p>

Motivazione

Tale definizione consentirebbe ai gatekeeper un margine di manovra eccessivamente ampio.

Emendamento 34

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 1, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori o di lottare contro atti di concorrenza sleale, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.</p>	<p>Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori, di lottare contro atti di concorrenza sleale, di promuovere il pluralismo dei media o di perseguire legittimi interessi, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base.</p>

Emendamento 35

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 1, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾ e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.</p> <p>⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).</p> <p>⁽²⁾ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.</p>	<p>Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso non pregiudica neppure l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi alle imprese diverse dai gatekeeper o obblighi aggiuntivi a carico di questi ultimi.</p>

Emendamento 36

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 1, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione.</p>	<p>Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Per quanto riguarda le misure di esecuzione, la Commissione e gli Stati membri che, a livello interno, procedono in modo coordinato con le pertinenti autorità subnazionali, ove ritenuto opportuno, cooperano e si coordinano strettamente.</p>

Motivazione

Si dovrebbe porre in evidenza il ruolo degli enti locali e regionali. Vi sono piattaforme specifiche, ad esempio quelle specializzate nella ricerca di alloggio temporaneo, che operano a livello di piccoli centri abitati e di città. Gli enti locali e regionali dipendono dal livello nazionale ed europeo per ottenere aiuto e sostegno nelle loro azioni di esecuzione in questo campo.

Emendamento 37

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:</p> <p>a) servizi di intermediazione online;</p> <p>b) motori di ricerca online;</p> <p>c) servizi di social network online;</p> <p>d) servizi di piattaforma per la condivisione di video;</p> <p>e) servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;</p> <p>f) sistemi operativi;</p> <p>g) servizi di cloud computing;</p> <p>h) servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g);</p>	<p>«servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:</p> <p>a) servizi di intermediazione online;</p> <p>b) motori di ricerca online;</p> <p>c) servizi di social network online;</p> <p>d) servizi di piattaforma per la condivisione di video;</p> <p>e) servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;</p> <p>f) sistemi operativi;</p> <p>g) servizi di cloud computing;</p> <p>h) servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g);</p> <p>i) browser;</p>

Emendamento 38

COM(2020) 842 final — Parte 1

Aggiungere un nuovo paragrafo 24) all'attuale articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>«browser»: un programma software client che comunica con un server web o altro server internet e consente a un utente di navigare nel world wide web per accedere ai dati e visualizzarli o per interagire con contenuti ospitati su server collegati a questa rete, compresi i browser autonomi, nonché i browser integrati o incorporati nel software o simili;</p>

Emendamento 39

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 3, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo.	Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 il prima possibile, e in ogni caso entro tre mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Emendamento 40

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni due anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati.	La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni due anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1. Inoltre, la Commissione valuta periodicamente, e almeno ogni dodici mesi, se nuovi fornitori di servizi di piattaforma di base, indipendentemente dal loro paese di stabilimento, soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati.

Motivazione

Si ritiene necessario effettuare una verifica o valutazione periodica per tenere il passo con la rapida evoluzione del mercato.

Emendamento 41

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.	La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale in cui presenta i risultati delle sue attività di monitoraggio e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea.

Motivazione

Per garantire un elevato livello di trasparenza nell'applicazione del regolamento istitutivo della «legge sui mercati digitali», questa relazione annuale potrebbe presentare, da un lato, tutte le conclusioni, le decisioni e i risultati delle indagini svolte dalla Commissione, e, dall'altro, tutte le informazioni comunicate dai gatekeeper.

Emendamento 42

COM(2020) 842 final — Parte 1

Articolo 5, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
b) consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper;	b) consente agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione e servizi affiliati online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione e servizi affiliati online del gatekeeper;

Motivazione

Occorre includere i servizi affiliati.

Emendamento 43

COM(2020) 842 final — Parte 1

Aggiungere una nuova lettera h) all'attuale articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	h) per sua natura, un gatekeeper è considerato un fornitore di infrastrutture essenziali e, di conseguenza, non è autorizzato a negare l'accesso ai servizi alle imprese e agli utenti finali. Se a un'impresa o a un utente finale viene negato l'accesso a un servizio di piattaforma di base prestato da un gatekeeper, l'utente in questione può presentare ricorso. A tal fine, il comitato consultivo per i mercati digitali, istituito all'articolo 32 del presente regolamento, dovrebbe fungere da punto di contatto unico;

Motivazione

È opportuno precisare che occorre istituire un punto di contatto unico.

Emendamento 44

COM(2020) 842 final — Parte 1

Aggiungere una nuova lettera l) all'attuale articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	l) garantisce un flusso continuo, standardizzato e automatizzato di informazioni, garantisce che le interfacce per programmi applicativi del gatekeeper siano compatibili con i sistemi proprietari delle autorità amministrative e di contrasto, e si astiene dall'aggiungere un ulteriore onere amministrativo creando un ambiente di interfacce per programmi applicativi ostile a un'efficace cooperazione ed esecuzione ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

Ai fini di un efficace adempimento dei loro compiti amministrativi, gli Stati membri dipendono dalla fornitura di dati adeguati da parte dei gatekeeper. È quindi importante che i gatekeeper forniscano dei mezzi tecnologici atti a garantire l'interoperabilità delle loro interfacce con i rispettivi sistemi proprietari delle autorità degli Stati membri, così da garantire un flusso continuo, automatizzato e standardizzato di informazioni ai fini di una cooperazione efficace.

Emendamento 45

COM(2020) 842 final — Parte 1

Aggiungere un nuovo paragrafo 8 all'attuale articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<i>Per garantire il rispetto degli obblighi dei gatekeeper, il comitato consultivo per i mercati digitali istituito dal presente regolamento funge da punto di contatto unico e dovrebbe essere incoraggiato a coinvolgere nelle sue procedure le parti sociali a livello nazionale.</i>

Motivazione

Istituzione di un punto di contatto unico che coinvolga anche le parti sociali a livello nazionale.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Introduzione

1. accoglie con favore le proposte della Commissione europea concernenti la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, e si compiace dell'ambizioso obiettivo della Commissione di introdurre norme armonizzate e orizzontali per modernizzare la legislazione dell'UE in materia di servizi digitali e piattaforme online;
2. ritiene che tali proposte contemperino in maniera equilibrata l'azione relativa agli abusi di mercato e ai fallimenti del mercato, la promozione di condizioni di parità nel mercato unico digitale europeo e l'esigenza di prevenire il soffocamento dell'innovazione e del funzionamento efficiente del mercato unico digitale europeo;
3. mette in guardia contro qualsiasi modifica delle proposte che si traduca in una regolamentazione così pesante da impedire l'innovazione e da creare ulteriori oneri normativi per le imprese; e sottolinea che solo un contesto normativo equilibrato e favorevole alle imprese può aiutare l'UE a conseguire pienamente il suo obiettivo di transizione digitale;
4. considera che dette proposte affrontino i problemi dell'incertezza giuridica e degli oneri amministrativi derivanti dalla frammentazione della legislazione nazionale e dell'UE che disciplina i servizi digitali, compresa la recente giurisprudenza. Un approccio giuridico coerente e armonizzato, come requisito di base, facilita la comprensione e l'applicazione, da parte degli enti locali e regionali, delle norme orizzontali che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei fornitori di servizi digitali e rafforza il mercato unico (digitale);
5. rileva la forte dimensione locale e regionale delle due proposte in esame. I servizi digitali influenzano la vita quotidiana dei cittadini, e alcuni dei settori in cui operano determinate piattaforme, come l'alloggio e la ricettività turistica, i trasporti urbani e l'erogazione di servizi pubblici, sono regolamentati a livello locale e regionale; sottolinea a questo proposito la necessità di un approccio normativo che consenta l'innovazione, la competitività dell'Europa e la concorrenza leale;
6. si compiace del fatto che le proposte affrontino anche molte delle preoccupazioni sollevate dal CdR nel parere sul tema *Un quadro europeo per le risposte normative all'economia collaborativa* ⁽¹⁾;
7. ritiene che i modelli aziendali dei servizi dell'informazione siano guidati da dati e informazioni e siano sensibili al fattore tempo. Chiede pertanto una fornitura efficiente di informazioni sull'accesso ai dati e sulla rimozione dei contenuti illegali, e la garanzia di un monitoraggio e di una comunicazione trasparenti da parte della Commissione europea;

⁽¹⁾ Parere del CdR *Un quadro europeo per le risposte normative all'economia collaborativa*, relatore: Peter Florianschütz (AT/PSE) ECON-VI-048.

8. richiama l'attenzione sulle opportunità offerte dalle piattaforme online per promuovere il dibattito pubblico e fornire informazioni ai cittadini. Osserva che la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aumentato l'uso delle piattaforme online da parte degli enti locali e regionali e ha dimostrato la capacità delle PMI e delle start-up tradizionali di sviluppare innovazioni pionieristiche in risposta a esigenze reali, di creare nuovi posti di lavoro e di generare sinergie;

9. sottolinea che nel settore digitale la parità di condizioni è fondamentale, in particolare per le PMI che offrono i loro prodotti e servizi tramite piattaforme e le cui attività di commercializzazione e vendita dipendono dalle piattaforme digitali⁽²⁾. In tale contesto, accoglie con favore il previsto divieto di autoagevolazione.

Responsabilità per i contenuti e le azioni illegali

10. ritiene che la sfida principale nel contesto della proposta di legge sui servizi digitali consista nel salvaguardare i principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico, che ha funzionato bene, e in particolare nel mantenere il concetto generale alla base degli articoli 13 e 14, le attuali procedure di notifica e azione e la necessità di tenere conto delle nuove dinamiche del mercato e dei fallimenti del mercato;

11. osserva che il regolamento proposto si limita a stabilire la procedura formale per reagire ai contenuti illegali, e che rimane compito degli Stati membri determinare cosa costituisca un contenuto illegale ai sensi del regolamento stesso;

12. si compiace del fatto che, a titolo di requisito di base per la fornitura di servizi nel mercato unico digitale europeo, i fornitori di servizi online saranno ritenuti responsabili delle azioni illegali o della diffusione di contenuti illegali. Ciò avverrà mediante norme armonizzate in materia di esenzioni dalla responsabilità e moderazione dei contenuti, comunicazioni chiare, responsabilità in materia di trasparenza e obblighi di dovuta diligenza per taluni servizi intermediari; sottolinea a questo proposito le dimensioni e la portata delle piattaforme, che influenzano in modo significativo la loro capacità di adottare misure proattive contro i contenuti illegali online;

13. per quanto riguarda il diritto all'anonimato degli utenti, precisa che esso è sancito dal regolamento generale sulla protezione dei dati⁽³⁾, ma sottolinea che dovrebbe prevalere il principio «ciò che è illegale offline è illegale online»;

14. distingue, in questo caso, tra anonimato totale e il fatto di essere totalmente non identificabile, e richiama l'attenzione sulle tecnologie blockchain per facilitare tale approccio. Sottolinea che qualsiasi misura di moderazione dei contenuti dovrebbe essere accompagnata da garanzie adeguate, per far sì che tali pratiche siano proporzionate;

Vigilanza e indagini

15. sostiene l'introduzione di controlli basati su algoritmi e di obblighi di trasparenza in caso di problemi tra i contraenti, e conferma che tali misure possono fornire un sostegno sostanziale agli enti locali e regionali, i quali possono constatare che i servizi online operano sul loro territorio senza rispettare le leggi pertinenti;

Applicazione

16. accoglie con favore la proposta secondo cui l'applicazione delle norme comporterà un sistema comprendente un comitato europeo per i servizi digitali, un coordinatore dei servizi digitali e coordinatori nazionali dei servizi digitali, mentre la Commissione europea svolgerà un ruolo di monitoraggio. Tale sistema fornirà sostegno agli enti locali e regionali che hanno difficoltà ad applicare la legislazione locale contro i servizi digitali con sede in altri Stati membri dell'UE, a causa della mancanza di risorse e di capacità di agire in giudizio in un altro Stato membro dell'UE;

17. segnala l'esigenza di istituire un'efficace cooperazione tra autorità degli Stati membri allo scopo di designare i coordinatori dei servizi digitali, di condividere i dati e di applicare le regole in vigore; rileva inoltre che gli enti locali e regionali riferiscono ai pertinenti coordinatori dei servizi digitali di altri Stati membri e sono coinvolti nel processo;

⁽²⁾ Da un sondaggio effettuato nell'ottobre 2020 dalla *Bundesnetzagentur* (Agenzia federale tedesca per l'energia elettrica, il gas, le telecomunicazioni, le poste e le ferrovie) emerge che le PMI dipendono fortemente dalle piattaforme online, in particolare per la commercializzazione e la vendita. *Bundesnetzagentur — Interim results — public consultation on digital platforms* (Risultati provvisori — consultazione pubblica sulle piattaforme digitali).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

18. constata con preoccupazione che mentre le procedure e gli ordini di notifica e azione sono trattati nel capo II (articoli 8 e 9), la giurisdizione è trattata nel capo III, cosa che potrebbe generare questioni giuridiche riguardo l'applicazione di tali disposizioni; è preoccupato anche per la possibilità che il meccanismo di cooperazione transfrontaliera non sia sufficiente;

Accesso ai dati

19. riconosce l'importanza della condivisione dei dati ai fini di un'applicazione efficace a livello nazionale e subnazionale e sottolinea che l'accesso ai dati è una questione cruciale per le autorità pubbliche, in particolare a livello locale e regionale; è impossibile applicare le regole vigenti e salvaguardare i meccanismi di controllo senza accedere ai dati pertinenti delle piattaforme che operano in un determinato territorio; ricorda la recente posizione del CdR secondo cui approcci incoerenti portano a un'ulteriore frammentazione e dovrebbero essere evitati ⁽⁴⁾;

20. si compiace dell'introduzione di requisiti pertinenti in materia di condivisione dei dati, dal momento che l'autoregolamentazione volontaria non si è dimostrata sufficiente a garantire l'accesso ai dati da parte degli enti locali e regionali;

21. chiede alla Commissione europea di fornire consulenza su un insieme comune di requisiti standard per l'interoperabilità dei sistemi proprietari delle autorità. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di API (interfaccia di programmazione di un'applicazione);

22. sostiene le disposizioni in materia di portabilità dei dati e sottolinea che annullare l'abbonamento a un servizio non dovrebbe essere reso molto più difficile della sottoscrizione di un abbonamento al medesimo servizio;

Economia locale

23. evidenzia l'importanza delle norme proposte per l'economia locale, in quanto le PMI e le start-up beneficeranno di norme armonizzate. I regolamenti formano un quadro entro il quale le PMI possono espandersi all'interno del mercato unico. Da un'indagine di Eurochambres che evidenzia il potenziale di espansione delle operazioni all'interno del mercato unico è emerso che le PMI sono più che mai coinvolte nel commercio digitale, ma i dati dell'indagine di Eurobarometro del settembre 2020 mostrano che solo il 4 % vende i propri beni online ai consumatori di altri Stati membri ⁽⁵⁾;

24. si compiace del fatto che le proposte mirino a promuovere un'industria e un'innovazione competitive, dinamiche e resilienti in Europa, e sottolinea la loro rilevanza per gli enti locali e regionali che sostengono gli attori locali attraverso meccanismi di finanziamento e di sostegno;

25. auspica che le attuali proposte siano vettori capaci di imprimere una svolta a servizi quali la creazione di imprese, la presentazione della dichiarazione dei redditi, la partecipazione agli appalti pubblici, l'identificazione elettronica e la firma digitale;

26. osserva che molti attori più piccoli dipendono da ecosistemi di piattaforme online consolidati per le transazioni commerciali e che la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aumentato la dipendenza delle piccole imprese che, per raggiungere utenti commerciali e consumatori, dipendono da ecosistemi consolidati di piattaforme online;

27. invita la Commissione europea a tener conto in modo più efficace, nelle sue proposte legislative, dei diversi gradi di trasformazione digitale a livello regionale. In tale contesto, collabora con le istituzioni e i centri di conoscenza pertinenti per contribuire a comprendere le complessità che stanno alla base dei fattori di cambiamento a livello nazionale e regionale, al fine di elaborare strategie innovative solide ma flessibili in materia di trasformazione digitale. Dette strategie ridurranno le disparità individuate tra gli Stati membri e le regioni e le divisioni tra zone isolate, rurali, periferiche e urbane;

28. considera che, nel contesto della ripresa economica in Europa, la coesione digitale sia, al pari della coesione ambientale e climatica, una dimensione complementare essenziale del concetto tradizionale di coesione economica, sociale e territoriale sancito dal Trattato UE e chiede un maggiore riconoscimento delle suddette dimensioni della coesione quali valori fondamentali alla luce dei cambiamenti a favore di modelli economici più sostenibili;

⁽⁴⁾ Parere del CdR *Una strategia per il futuro digitale dell'Europa e una strategia europea per i dati*, relatore: Mark Weinmeister (DE/PPE), ECON-VII-004. Dossier ECON-VII-004.

⁽⁵⁾ Eurobarometro flash n. 486 citato in: Eurochambres, *General Recommendations for the Digital Services Act* (Raccomandazioni generali per la legge sui servizi digitali), 9 dicembre 2020: Digital Services Act -EUROCHAMBRES RECOMMENDATIONS.

29. ritiene che occorra evitare un «doppio divario digitale» dovuto alla mancanza sia di infrastrutture che di alfabetizzazione e competenze informatiche. Dove la pandemia di COVID-19 ha aggravato le disparità, vi è l'urgente necessità di sostenere lo sviluppo di capacità per i cittadini e le imprese, in particolare le PMI tradizionali, le start-up e il settore pubblico;

Impatto sul giornalismo e sui media

30. è convinto che occorra esaminare attentamente il finanziamento degli annunci pubblicitari nei contenuti di notizie a pagamento; le modifiche della normativa possono avere un effetto importante sui modelli aziendali sostenibili dei fornitori di notizie che si affacciano sul futuro e pertanto il Comitato chiede una maggiore attenzione al pluralismo dei media;

31. richiama l'attenzione sull'importanza della massima chiarezza e coesione legislativa e, al fine di evitare conseguenze indesiderate, sottolinea che la legge sui servizi digitali dovrebbe comprendere un quadro orizzontale particolarmente pertinente per la legislazione settoriale, ad esempio le violazioni del diritto d'autore, i contenuti terroristici, il materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e per i prodotti illegali; ritiene che, in linea di principio, la direttiva sul diritto d'autore⁽⁶⁾, la direttiva sui servizi di media audiovisivi⁽⁷⁾ e il regolamento generale sulla protezione dei dati debbano essere considerati *lex specialis* rispetto alla legge sui servizi digitali e alla legge sui mercati digitali;

32. è dell'avviso che occorra rispettare le competenze a livello nazionale o subnazionale, in funzione della rispettiva ripartizione delle competenze giuridiche, e gli strumenti relativi ai mercati dei media e dell'informazione, al fine di tenere conto delle identità culturali e tutelare il pluralismo, contrastare efficacemente l'incitamento all'odio e combattere la diffusione di informazioni dannose online come avviene offline. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero conservare il diritto di mantenere o adottare normative più rigorose al fine di perseguire legittimi interessi.

Sussidiarietà

33. considera conformi al principio di sussidiarietà le due proposte, basate sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'adozione di misure volte a garantire il funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare la frammentazione del mercato unico, sono necessarie condizioni armonizzate per i servizi transfrontalieri, che possono essere garantite dai meccanismi di vigilanza e cooperazione coordinata sui servizi digitali tra le autorità a livello dell'UE;

34. è convinto che tali misure contribuiscano a conseguire la coerenza in tutta l'UE e siano sufficienti a costringere i fornitori di paesi terzi a designare un rappresentante legale per gli interessi dei consumatori nell'UE, sul modello del regolamento generale sulla protezione dei dati;

35. sottolinea che la regolamentazione europea deve sempre tenere conto della necessità di garantire il sistema delle autonomie locali e regionali sancito nel diritto primario dall'articolo 4, paragrafo 2, del TUE.

Deroghe alla proposta: tassazione e condizioni di lavoro

36. rileva che la tassazione locale dei servizi digitali, ad esempio le tasse di soggiorno, non forma direttamente oggetto dei due regolamenti;

37. reputa che le proposte relative alla legge sui servizi digitali e alla legge sui mercati digitali debbano essere considerate anche in un contesto politico più ampio. Ciò include in particolare l'equa tassazione dell'economia digitale, ad esempio norme fiscali aggiornate che tengano conto del fatto che le imprese digitalizzate e i loro modelli imprenditoriali possono svolgere attività commerciali in una giurisdizione senza esservi presenti fisicamente. In questo contesto, ricorda la necessità di riconoscere il ruolo svolto dagli utenti finali nella creazione di valore per le imprese. Appoggia pertanto l'invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione affinché presenti, entro il giugno 2021, proposte volte a chiarire e armonizzare la tassazione delle attività imprenditoriali digitali di tutti gli attori, compresi quelli stabiliti al di fuori dell'UE. Tale riforma dovrebbe essere vista e condotta in un quadro internazionale più ampio, in particolare il quadro inclusivo G20/OECD. Sottolinea l'importanza di rafforzare la parità di condizioni per i fornitori di servizi tradizionali e di servizi digitali nell'UE, garantendo che le norme fiscali siano adeguate alle realtà dell'economia globale moderna e che proteggano la competitività e l'attrattiva dell'Europa per gli investimenti esteri;

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

⁽⁷⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

38. osserva che è previsto che la Commissione europea presenti nel 2021 anche una proposta legislativa a parte sulle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, e sottolinea che il CdR si è pronunciato sulle sfide normative a livello locale e regionale e sulle questioni relative al lavoro tramite piattaforma ⁽⁸⁾, in particolare quelle derivanti dalla pandemia di COVID-19 ⁽⁹⁾;

39. attende con interesse di collaborare con la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio per perfezionare ulteriormente il quadro europeo per le risposte normative ai servizi online in modo da sfruttare le potenzialità di una maggiore innovazione europea e consentire alle start-up di crescere, espandersi e prosperare, ponendo al contempo l'accento sul commercio aperto e competitivo dell'Europa, che ha sempre incoraggiato la crescita.

Bruxelles, 30 giugno 2021

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Apostolos TZITZIKOSTAS

⁽⁸⁾ Parere del CdR sul tema *Il lavoro su piattaforma digitale — questioni regolamentari a livello locale e regionale*, relatore: Dimitrios BIRMPAS. Dossier SEDEC-VI/051.

⁽⁹⁾ Parere del CdR *Una strategia per il futuro digitale dell'Europa e una strategia europea per i dati*, relatore: Mark Weinmeister (DE/PPE), ECON-VII-004. Dossier ECON-VII-004.